

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA

Dott. ALFREDO GUARDIANO

Dott. LUCA PISTORELLI

Dott. GABRIELE POSITANO

Dott. ANGELO CAPUTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 641/2013 CORTE APPECLO di MILANO, del 08/05/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

UDJENZA PUBBLICA DEL 22/10/2014 SENTENZA

Consigliere - REGISTRO GENERALE

Consigliere - N 52690/20

- Rel Consigliere -

- Presidente

41

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, conclude chiedendo l'Inammissibilità del ricorso

Per Il ricorrente è presente l'Avvocato ricorso.

Il quale chiede l'accoglimento del

RITENUTO IN FATTO

- 1. Il difensore di Cesare propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, in data 8 maggio 2013, di conferma della decisione con la quale il Tribunale di Monza, in data 25 giugno 2012, aveva dichiarato nella qualità di legale rappresentante della omonima impresa, fino alia data di fallimento, intervenuto il 10 ottobre 2007, colpevole del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e preferenziale (capo 1) limitatamente, quanto alla bancarotta preferenziale, all'importo di euro 138.583,99 e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione, con la sospensione condizionale. Con la medesima sentenza l'imputato era stato assoito dall'imputazione di cui al capo 3) relativa al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di azienda, perché il fatto non sussiste e, nel suoi confronti, era stato dichiarato non doversi procedere in ordine alla reato di truffa (capo 4), così derubricata l'imputazione originaria di ricorso abusivo al credito, per difetto di querela.
- 2. Con riferimento all'Imputazione di bancarotta per distrazione, la decisione di primo grado aveva evidenziato l'esistenza, rilevata dal curatore, attraverso l'esame del conto corrente presso la Banca di prelevamenti per l'importo di euro 128.863,03, registrati in contabilità come crediti verso i soci Valari, mentre tale destinazione delle somme è stata smentita dal creditori sentiti sui punto. Quanto alla bancarotta preferenziale, le scritture contabili indicavano la restituzione, in favore dei soci, dell'importo di euro 245.000 nel quale soltanto la minor somma di euro 138.538,99, restituta in data 21 aprile 2007, veniva considerata bancarotta preferenziale poiche in tale periodo non erano stati pagati i debiti ordinari contratti nel corso della gestione aziendale.
- 3. Avverso la decisione di primo grado aveva proposto appelio l'imputato chiedendo l'assoluzione dal reato di bancarotta preferenziale per assenza dell'elemento soggettivo, e l'assoluzione dal reato di bancarotta per distrazione, per i'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo.
- documentale della bancarotta preferenziale e, con riferimento a quella per distrazione,

l'assenza di prova che le somme prelevate sarebbero state corrisposte in favore di tal , dal quale l'imputato avrebbe ricevuto un prestito di euro 200,000.

- 5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di lamentando:
- con riferimento al reato di bancarotta preferenziale, vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico;
- quanto al reato di bancarotta per distrazione, vizio di motivazione riguardo alla sussistenza della materialità del reato, trattandosi di un questione formale di errata contabilizzazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata non merita censura.

- 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza o insufficienza della motivazione riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reato previsto dall'articolo 216, terzo comma, legge fallimentare. I giudisi di merito hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di bancarotta preferenziale, ilmitatamente all'importo di euro 138.583,99, prelevato a partire dalla data del 20 aprile 2007, rilevando che successivamente a tale operazione non erano stati pagati debiti ordinari, così rendendo la restituzione di tale importo in favore dell'imputato violazione della par condicio creditorum. Tale dato oggettivo non prende in esame l'anomalia costituita dal fatto che l'imputato abbia versato in data 19 aprile 2007 importo di euro 65.300 e successivamente abbia prelevato le maggiori somme indicate. Tale condotta sarebbe incompatibile con la sussistenza dei dolo specifico e con l'intenzione di nuocere al creditori.
- 2. La censura è Infondata. Rer quanto attiene alla materialità del reato, si rileva che integrano il delitto di bancarotta preferenziale le restituzioni effettuate in periodo di insolvenza ai soci, del finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato; quanto alla sussistenza dei dolo si osserva che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario ia soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditorià, nan ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società (Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008 dep. 09/04/2008, Frigerio, Rv. 239487). Unica ragione, quindi, è il volontario e specifico perseguimento dell'interesse dei creditore privilegiato, a danno della restante massa creditoria.

Corientamento rappresenta una inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza fino a qualche anno prima dominante per la quale le restituzioni ai soci dei conferimenti o delle anticipazioni effettuate poco prima del failimento della società, fuori dei casi di

legitima riduzione del capitale, integrano una condotta in contrasto con gli interessi della società fallita e della intera massa dei creditori, consistendo nella appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori. La fattispecie era inquadrata nel reato di bancarotta per distrazione, previsto dall'art. 223 comma secondo n. 1 della legge fallimentare e non in quello di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 23672, 15.4.2004-20.5.2004, ric. Ribatti, Rv 229032). Ciò evidentemente sui presupposto che la condotta dei socio che "restituisce a sé stesso" è finalisticamente equivalente a quella dell'imprenditore che si impadronisce di un bene della azienda destinata al fallimento, in quanto il socio non è un qualsiasi creditore della società; conseguentemente l'accaparramento dei beni non è semplicemente violativo della par condicio, ma rappresenta un atto di sostanziale indebita appropriazione da parte di chi si trova in una condizione di possesso qualificato del beni.

- 4. Quanto alla contestata sussistenza del dolo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidati principi in materia secondo dul l'efemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente/sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, apene secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. (Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013 - dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258713). Pertanto, richiamando una precedente pronuncia (cfr. Cass. 31894/2009) va ribadito che "... la bancarptta preferenziale è un reato a dolo specifico, richledendo che l'Imputato agisca al fine di favorire, a danno del creditori, taluno di essi. Il pregiudizio degli altri creditori, però, non è collegato alla finalità dell'agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specifico tale risultato, essendo sufficiente che il fallito si rappresenti la possibilità di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. In tal senso l'elemento soggettivo è ravvisabile ogni qual volta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore secondo lo schema tipico del dolo eventuale". Tali considerazioni consentono di superare le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso.
- 5. Con Il secondo motivo, con riferimento al reato di bancarotta per distrazione, il difensore lamenta mancanza o insufficienza della motivazione nella parte in cui i giudici di merito attribuiscono all'imputato la condotta distrattiva, sebbene il curatore abbia riconosciuto l'esistenza di un credito nei confronti del socio per l'importo di euro 320.000, a fronte di una asserita distrazione relativa alla somma di euro 7.903, non dinvenuta in cassa e all'importo di euro 128.863, documentato dalle scritture contabili.

 Al ricorrente sostiene che le somme sarebbero state utilizzate per restituire un prestito effettuato da un terzo, alla società ed erroneamente contabilizzato come versamento soci. Inoitre, la somma complessiva di euro 320.000

versata dall'imputato nelle casse sociali, costituiva il corrispettivo della vendita della propria casa al predetto decurtato quanto dall'imputato dovuto al per lavori che lo stesso si era impegnato ad eseguire presso l'abitazione del primo.

- 6. La doglianza è inammissibile poiché meramente ripetitiva di quanto già sostenuto in appello senza confrontarsi in alcun modo con le puntuali argomentazioni poste a sostegno della decisione di secondo grado. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato l'incongruenza della tesi sostenuta dall'imputato, poiché le risultanze processuall non hanno confermato, in alcun modo, la circostanza che eseguito in favore di a titolo di restituzioni per un prestito ricevuto, Importanti lavori edili, difettando del tutto la prova documentale riguardante le opere che sarebbero state realizzate per il significativo importo di euro 120.000. In ogni caso, la tesi del prelievo di somme per sostenere i costi delle opere da eseguire presso l'immobile di come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello, non spiegherebbe la sottrazione di euro 128.863 che, conseguentemente, va correttamente qualificata in termini di distrazione.
- 7. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22/10/2014

Il Consigliere estensore

Gabriele Positano

Il Presidente

Gluliana Ferrua

DEPOSITATA IN CANSELLERIA

GEN 2015

AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO mela Lanzuise

upe